TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 7

Gli assegni indicati nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguaglio stabiliti per ciascuna sede con i decreti di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Versione in vigore dal 15 novembre 1962, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 6 ottobre 1962, n. 1546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it